

Semaforo rosso: ultime sentenze

Prova della posizione dell'auto al superamento della linea di arresto: attraversamento dell'incrocio con semaforo rosso.

Uso del cellulare durante l'attesa ad un semaforo rosso

L'art. 157 cod. strada dispone che per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione e, in questi casi, permane il divieto di usare far uso di apparecchi radiotelefonici. Infatti, sarebbe del tutto irragionevole immaginare che, in casi come quello in esame dove il guidatore era stato sanzionato perché durante la guida, mentre impegnava un **incrocio con semaforo rosso**, faceva uso di un apparecchio radio telefonico, il guidatore possa tranquillamente utilizzare un apparecchio radiomobile proprio nel momento di maggior pericolo, per il solo fatto che il veicolo si è momentaneamente arrestato. La ratio del divieto di cui all'art. 173 comma 2, cod. strada, infatti, risiede nell'impedire comportamenti che siano in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi e a non consentire di avere con certezza il completo controllo del veicolo in movimento.

Cassazione civile sez. II, 23 ottobre 2020, n.23331

Passaggio con semaforo rosso: apparecchiature elettroniche per rilevare la violazione del divieto

Non sussiste l'obbligo di sottoporre a taratura le apparecchiature elettroniche mediante le quali si rileva la violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso.

Cassazione civile sez. II, 28 luglio 2020, n.16064

Funzionamento automatico dei documentatori fotografici delle infrazioni

In tema di violazione dell'art. 146 comma 3 c.d.s. (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia.

Tribunale Paola sez. I, 4 giugno 2020, n.347

Passaggio con semaforo rosso rilevato mediante photored F17/A

effettuato mediante apparecchiature elettroniche (nella specie passaggio con semaforo rosso rilevato mediante photored F17/A) mancando allo stato una specifica normativa nazionale o comunitaria che ne imponga la taratura periodica, ad essi restano applicabili le norme nazionali relative all'omologazione dell'apparecchiatura.

Tribunale Paola sez. I, 25 febbraio 2020, n.175

Passaggio con semaforo rosso: rilevazione

Con specifico riguardo alla rilevazione della **violazione del divieto di proseguire** la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada,

né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione devono contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del **singolo apparecchio** impiegato sia stata sottoposta a **controllo preventivo e costante** durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di dette apparecchiature perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegare dall'opponente e debitamente provate, un difetto di costruzione, **installazione o funzionalità**, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, non potendosi far leva, in senso contrario, su mere congetture circa il fatto che la mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura sia di per sé idonea a pregiudicarne l'efficacia probatoria delle rilevazioni sancite dall'art. 142 del predetto codice.

Cassazione civile sez. VI, 5 dicembre 2019, n.31818

Autovettura ferma al semaforo rosso

In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p., non ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento della vittima perfettamente lecito e completamente estraneo al **decorso causale dell'evento colposo**. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso l'attenuante in relazione ad un tamponamento violento che aveva causato la **morte di una persona** che, munita di cintura di sicurezza, si trovava alla guida di un'autovettura ferma al semaforo rosso, escludendo che potesse considerarsi fattore concausale, cui rapportare la minore gravità della condotta, il tipo di autovettura della vittima – d'epoca e priva di "air bag", con telaio leggero e assetto estremamente basso – dotata, comunque, dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge per circolare).

Cassazione penale sez. IV, 26 febbraio 2019, n.13587

Passaggio con semaforo rosso: la posizione dell'autovettura

Nell'accertamento relativo alla violazione dell'art. 146 comma 3 C.d.S. ciò che rileva è la prova, nel rilievo fotografico, della **posizione dell'autovettura** all'atto del superamento della linea di arresto, con la lanterna proiettante la luce rossa, e la seconda fotografia scattata più o meno al centro dell'incrocio. Di conseguenza deve ritenersi provata la violazione contestata qualora, dalle fotografie scattate dall'ente impositore, emerge che il veicolo iniziava l'attraversamento quando il semaforo proiettava la luce rossa.

Tribunale Massa, 15 giugno 2018, n.437

Lo stato di necessità

L'esimente dello **stato di necessità** non è invocabile quando la situazione di pericolo riguarda un animale (nella specie, un medico veterinario aveva presentato opposizione alle sanzioni irrogategli per **sorpasso di autovetture** ferme ad un semaforo rosso, invasione dell'opposta corsia di marcia, violazione dello stesso semaforo rosso e velocità pericolosa in centro abitato, eccettuando di aver agito per la necessità di provvedere a delle cure urgenti su di un cane).

Cassazione civile sez. VI, 1 marzo 2018, n.4834

Attraversamento di un incrocio con semaforo rosso

L'art. 201 comma 1-bis C.d.S. prevede che in caso di violazione dell'attraversamento dell'incrocio con semaforo rosso non è necessaria la presenza di organi di polizia stradale

qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Difatti in tema di violazione dell'art. 146, comma 3, del **codice della strada** (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), per effetto della nuova disciplina contenuta nell'art. 201, comma 1-ter, del medesimo codice (introdotto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, in L. 1 agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le **modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni**, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia.

Tribunale Bari sez. III, 23 febbraio 2018, n.854

Circolazione di un veicolo

In caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. non deve essere necessariamente data in modo diretto, potendo risultare anche dall'accertamento che il **comportamento della vittima** sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile dal conducente (come nella specie, in quanto il pedone investito attraversava la strada con il semaforo rosso, in condizioni di pioggia e buio totale della zona ed in ora di punta del traffico, con conseguente responsabilità esclusiva della vittima).

Tribunale Bologna sez. III, 6 ottobre 2016, n.20931

Accertamento del passaggio con il semaforo rosso

Il verbale in cui si accerta l'**avvenuto passaggio con il semaforo rosso** – non implicando attività di elaborazione da parte dell'agente, trattandosi di circostanza che il verbalizzante attesta essere avvenuta sotto la sua diretta percezione – è coperto da fede privilegiata e la parte è tenuta ad esperire avverso le risultanze del medesimo l'apposito procedimento di querela di falso, ove intenda contestare la realtà del fatto, atto contenente, inoltre, tutti gli elementi necessari e sufficienti a soddisfare il requisito della specificità dell'atto di accertamento

Tribunale Bari sez. III, 5 ottobre 2016, n.4989

Attraversamento con semaforo rosso e funzionamento notturno del dispositivo

In difetto di prova di una delle condizioni legittimanti il "funzionamento notturno" d'un impianto semaforico, è illegittima la contestazione della violazione dell'art. 146, comma 3, c.strad. (attraversamento con semaforo rosso) rilevata nelle ore in cui l'art.169 reg. esec. c. strad. vieta detto **funzionamento**.

Tribunale Ivrea, 21 giugno 2016, n.551